

# AIR

## A CONVEGNO

SERVIZIO PER LA QUALITÀ  
DEGLI ATTI NORMATIVI

*Ufficio per la fattibilità  
amministrativa e per l'analisi  
d'impatto degli atti in itinere*





*L'annuale mostra-convegno organizzata da Forum PA su problematiche salienti per la Pubblica Amministrazione in Italia, ha riservato - nell'edizione del 2011 (tenutasi in maggio) - attenzione ad alcuni temi cui è dedicata la presente collana di dossiers.*

*Tra le sezioni convegnistiche, ne figurava una, in particolare, intitolata Qualità della normazione: analisi e buone pratiche in ambito europeo ed internazionale. Le sfide per Stato e Regioni.*

*Ad essa è dedicato questo fascicolo.*

*Di fatto, le relazioni pronunziate in quell'occasione hanno prevalentemente trattato di analisi di impatto della regolamentazione (AIR nell'acronimo corrente).*

*Si è ritenuto di elaborare e fornire, qui di seguito, una sorta di abstract degli interventi, resi da autorevoli esperti della materia.*

La qualità della normazione - rimarca **Claudio ZUCHELLI** (Presidenza del Consiglio dei ministri; Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi) è da intendersi in una duplice accezione, formale e sostanziale.

Per il primo riguardo, il linguaggio delle norme è linguaggio giuridico, specialistico, cui non spetta informare e spiegare (compito, questo, proprio di strumenti altri di comunicazione, certo rilevanti) e che non acquisisce chiarezza grazie a formulazioni sempre meno formali e più 'giornalistiche', dalle quali deriva al contrario una indeterminatezza a tratti drammatica delle norme, e persino scorrettezza (com'è stato, ad esempio, per le direttive comunitarie n. 17 e n. 18 del 2004, erroneamente tradotte sugli appalti pubblici, laddove esse concernono una più ampia fattispecie, dei contratti pubblici: e come tali esse ora figurano, così come recepite nell'ordinamento italiano, nel codice dei contratti pubblici).

Per il secondo riguardo, sostanziale, rileva - prima ancora di questo o quell'aspetto di semplificazione - la 'cultura' del normare, ove si ritenga illusorio che la norma, il diritto nascano da un nomoteta illuminato secondo una prospettiva razional-costruttivista, e non già evolutivamente dalla realtà della società aperta che esprime interessi, chiamati a trovare una composizione tra loro.

Tra gli strumenti della qualità della normazione, vi è l'analisi di impatto della regolazione (AIR), avviata in Italia attraverso un processo lento, faticoso, su cui hanno inciso anche resistenze culturali, ma infine giunta alla sua realizzazione, come conferma il dato numerico delle relazioni AIR prodotte nel 2009 e nel 2010 (rispettivamente, 169 e 207).

Vi sono stati beninteso - oltre che casi di esclusione dall'AIR (in ottemperanza alla disciplina dell'AIR come dettata dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005 e dal regolamento attuativo recato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170) - casi di esenzione (per interventi normativi di particolare complessità o di urgenza), benché al riguardo criteri restrittivi siano stati seguiti dal DAGL (il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio), che è il referente cui affluiscono le relazioni stilate dalle amministrazioni ministeriali competenti.

Nel corso del 2010, dal DAGL sono state richieste integrazioni alle relazioni in 152 casi (ossia il 73 per cento delle relazioni presentate). Questo dato, invero non trascurabile, non è da riguardare solo come negativo, evidenziando di contro un instauratosi rapporto collaborativo. Non mancano, tuttavia, elementi di criticità sin qui emersi.

Tra questi, possono ricordarsi la tendenza delle amministrazioni a intendere le opzioni alternative soprattutto come ricorso ad uno strumento normativo diverso rispetto a quello prescelto, anziché come scelte regolatorie diverse per contenuto, ed un intervento dell'AIR successivo alla maturazione delle scelte normative, non già ad essa propedeutico. Rileva, in questo, anche la difficoltà di maneggiare una normazione primaria o secondaria (decreti legislativi, regolamenti di delegificazione o di attuazione di direttive comunitarie) che sconta decisioni di fondo già assunte in sede europea, con margini di adattamento assai tecnici e ristretti. Di qui l'importanza di un coinvolgimento o partecipazione da parte italiana - su questo, iniziative specifiche sono in corso di predisposizione - alla procedura di analisi di impatto quale condotta dalle istituzioni dell'Unione europea, dunque nella fase ascendente della formazione delle decisioni normative comunitarie. Altro fattore di criticità è la rapidità della decisione, reclamata dall'incombere di esogeni problemi di politica economica, entro interrelazioni sovranazionali, nei tempi della globalizzazione, sempre più estese e serrate.

Rispetto ai primi tempi della sperimentazione in Italia dell'AIR a fine anni Novanta - annota **Alessandro NATALINI** (Università degli studi Parthenope di Napoli) - si è andata accentuando una molteplicità delle fonti regolatorie, in un quadro frammentato in cui operano regole provenienti, oltre che dallo Stato, dall'Unione europea, dalle autorità indipendenti, dalle Regioni e dai Comuni.

Insieme, si è percepita con nettezza l'incidenza - tanto più in una congiuntura di crisi economica - che l'assetto regolatorio esercita sullo sviluppo economico di un Paese. Una migliore qualità della normazione

concorre all'investimento, alla crescita, alla competitività, all'aumento del prodotto interno lordo.

Siffatta opera di miglioramento passa non solo attraverso la semplificazione delle regole o la riduzione degli oneri amministrativi - strumenti, questi, atti ad incidere prevalentemente sullo *stock* regolatorio - ma anche attraverso l'AIR, la cui corretta realizzazione consente di gestire il *flusso* regolatorio, soffermandosi sulla commisurazione di costi e benefici, vantaggi e svantaggi di ciascuna opzione. Per questa sua natura, l'AIR riveste un carattere ineludibile di complessità, e può dirsi efficace non già se si risolve in una serie di adempimenti formali bensì solo se muti il modo di costruire le norme.

Perché questo accada, vale richiamare alcune concordanti indicazioni, che giungono così dall'Unione europea come dall'ordinamento statunitense.

La comunicazione *Smart Regulation* della Commissione europea (8 ottobre 2010) sottolinea un duplice profilo, ossia: come la qualità della regolamentazione importi di ragionare su un *ciclo* di politiche, dunque su una prospettiva più ampia del singolo intervento normativo, non isolato a sé stante bensì situato entro un più vasto ordito di regole, con il quale interagisce; ed importi una estesa consultazione, con l'apertura ai cittadini del procedimento regolatorio, nel quale si ponga uno strumento di partecipazione, non già meramente tecnocratico.

L'*Executive Order* del 18 gennaio 2011 siglato dal Presidente statunitense Obama, intitolato *Improving Regulation and Regulatory Review*, evidenzia anch'esso come il sistema regolatorio debba alimentarsi della partecipazione e di un aperto scambio di idee tra il pubblico; e richieda di identificare e soppesare le opzioni non solo di diretta regolazione ma, in alternativa, di informazione, suasioni, incentivazione ai comportamenti dei privati.

Se così è, le Regioni - le quali hanno consuetudine con l'idea di programmazione e di partecipazione - come anche i Comuni hanno un patrimonio di esperienze e sensibilità che, se fosse trasposto all'interno della funzione regolatoria ove è sinora scarsamente presente (del resto, recente è stata l'espansione delle loro competenze normative), potrebbe dare risultati invero significativi, ai fini di una normazione più comprensibile ed ottemperabile.

Sottolinea **Alberto ZULIANI** (Università degli studi La Sapienza di Roma) come da considerare sia il ciclo di vita di una regolazione, lungo un processo che connette l'agenda normativa (necessario presupposto) ai *feedback* innescati dalla sua realizzazione.

L'AIR si pone come segmento iniziale di questo ciclo, come tale non in grado di esaurire in sé la qualità della normazione, e sollecitato da più riprove dell'esperienza, date dall'inapplicabilità di numerose norme (secondo il tema della fattibilità amministrativa, che fu investigato dal prof. Barettoni Arleri), la loro inidoneità a conseguire gli effetti voluti, la produzione di effetti non voluti. Così come rileva la complessità (orizzontale e verticale) delle interrelazioni così tra discipline normative come tra fonti e soggetti istituzionali diversi.

Si tratta di un segmento iniziale, esso stesso articolato al suo interno.

Muove dalla progettazione dell'intervento regolatorio (con l'individuazione degli obiettivi, misurabili; il censimento delle fonti normative vigenti; la determinazione delle ragioni dell'intervento) (nonché la stima di tempi e costi della medesima analisi di impatto). Si svolge attraverso le consultazioni (dei destinatari, dei soggetti attuatori, di esperti), a fini di partecipazione, comunicazione, trasparenza, acquisizione di informazioni. Procede selettivamente alla individuazione delle diverse opzioni rilevanti, cui segue la scelta dell'opzione, che è decisione politica (salvo un 'onere' di motivazione, se la decisione sia discorde rispetto alle indicazioni emerse). Infine prospetta le linee di attuazione (da tenere agganciata, questa, a un processo di informazione), di monitoraggio, di valutazione, orientate al seguito dell'intervento, giacché una presunzione di efficacia perenne e atemporale non si dà.

In questa prospettiva, l'AIR - che richiede impegno, ha costi, incide sull'organizzazione, non è giustificazione del già deciso né strumento di contrattazione - assume spessore e significato solo ove suo ispiratore sia un atteggiamento orientato all'apprendimento.

Il carattere multidisciplinare - da conseguire tramite specifici percorsi formativi, sì da far emergere nuove figure professionali - delle competenze richieste onde realizzare una migliore regolazione, è richiamato da **Fiammetta Mignella Calvosa** (Università degli studi LUMSA di Roma).

La spinta verso la *better regulation* - che ha molteplici propellenti: l'uropeizzazione, la modernizzazione della pubblica amministrazione, il federalismo - può essere assecondata dispiegando competenze non solo giuridiche ma statistiche, sociologiche, economiche, della comunicazione, con una interazione tra plurimi soggetti (decisori, amministratori, beneficiari, valutatori), che muova entro una cultura condivisa. Questo, nel necessario passaggio da una cultura del controllo ad una cultura della valutazione (che si concentri non sull'atto in sé ma sul risultato, non sulla

conformità ad un parametro bensì sul raggiungimento di un obiettivo, ed in caso di insuccesso porti a ridiscutere così la decisione come l'attuazione).

In particolare, sono da coltivare le competenze statistiche, per conoscere la sorgente dei dati, stimolare la raccolta di informazioni, elaborare indicatori adatti, sorreggere la consultazione. Né va dimenticato come l'analisi economica nelle sue varie declinazioni - l'analisi del rischio, l'analisi costi-benefici, l'analisi costi-efficacia, ed altre ancora - costituisca il cuore dell'AIR.

Si pone l'esigenza dunque di formare professionalità specifiche entro la pubblica amministrazione, in modo da cogliere altresì le nuove opportunità offerte dallo sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

I rapporti tra AIR nazionale e comunitaria sono oggetto dell'intervento di **Francesco SARPI** (Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici).

La storia dell'AIR comunitaria può dirsi non comune, per la rapidità con cui si è trascorsi da una fase di stenti ed all'insegna dell'insuccesso, ad altra fase (avviatasi dal 2003) caratterizzata da una ragguardevole efficacia. Oggi quell'analisi è stabilmente iscritta nell'agenda regolatoria; è realmente *ex ante* e si pone nell'istruttoria normativa, in virtù del suo legame con la consultazione; si basa su una metodologia condivisa; ha importato riforme organizzative, ai fini della sua predisposizione; è improntata a trasparenza. Inoltre, è essa stessa oggetto di valutazione, sia interna alla Commissione europea (da parte dell'*Impact Assessment Board*) sia esterna, da parte della Corte dei conti europea (*European Court of Auditors*) come di altri valutatori. Si intende perciò come in sede di Unione europea l'AIR sia vitale, e si proietti verso nuovi soggetti chiamati a svolgerla (si pensi a tre autorità europee indipendenti, di recente costituzione: la *European Banking Authority*, la *European Insurance and Occupational Pensions Authority*, la *European Securities and Markets Authority*) così come verso il ciclo della successiva valutazione (la cui rilevanza è richiamata nella comunicazione *Smart Regulation*).

Da tenere ben presente è la tempistica dell'AIR comunitaria. In una sintetica schematizzazione, può dirsi che: in febbraio, la Commissione europea predispose il piano d'azione annuale (*Annual Policy Strategy*), che reca le priorità e le iniziative strategiche; in autunno, essa pubblica il piano di lavoro annuale (*Commission's Work Programme*) nonché, delle proposte significative in quello contenute, le *Road Maps*, sorta di AIR sommaria. L'anno seguente (qui i tempi si fanno variabili) la Commissione avvia la consultazione pubblica (che rimane aperta per almeno otto settimane, sui

documenti ad essa sottoposti), svolge l'AIR, indi trasmette la proposta normativa corredata dall'AIR alle altre istituzioni, Consiglio o Parlamento a seconda del procedimento.

Dopo questa fase, il documento (COM, ossia la proposta della Commissione) viene trasmesso agli Stati membri, si apre il negoziato (in genere entro il Consiglio), si giunge all'approvazione definitiva, si avvia il recepimento nazionale.

L'AIR nazionale, ove giunga in sede di recepimento, sconta così in ampia misura decisioni già prese, in sede comunitaria. Perché abbia maggiori margini di incidenza, è dunque da far sì che essa si riconnetta in una fase ascendente a quell'altra AIR comunitaria, quando questa sia ancora in gestazione. A tal fine, si rende necessario: adeguarsi alla tempistica di questa; comprenderne la metodologia; impiegarne il medesimo linguaggio.

E' quanto fanno - a segnalarlo è un rapporto della Corte dei conti europea sull'analisi di impatto, apparso nel settembre 2010 (*Impact Assessment in the EU Institutions: do they support decision-making?*) - il Regno Unito con particolare tempestività, come anche Tedeschi e Polacchi.

In Italia, le previsioni normative ci sono. Possono rammentarsi il decreto legislativo n. 303 del 1999 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio (che all'articolo 6 attribuisce al DAGL la preliminare valutazione "delle conseguenze dell'introduzione di norme comunitarie sull'assetto interno") e la legge n. 11 del 2005 sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea (che all'articolo 3 scandisce la partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea, con la possibilità per esso di chiedere al Governo una relazione sugli atti istruttori rispetto alle regolazioni comunitarie, che dia conto del loro "impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese"; all'articolo 4-*quater* tratta della partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, con un'informativa da parte del Governo sui progetti comunitari circa l'impatto sull'ordinamento interno, "anche in riferimento agli effetti dell'intervento europeo sulle realtà regionali e territoriali"; all'articolo 5 disciplina la partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari).

Se così è, affinché l'Italia si inserisca nel percorso di AIR comunitario, si da evidenziare l'impatto atteso nel Paese da una proposta normativa, pare opportuno predisporre una procedura AIR coordinata di Stato, Regioni ed enti locali (evitando il frazionamento delle analisi), con una metodologia unitaria che 'dialoghi' con quella europea, ed una formulazione pragmatica, selettiva e graduata, tale da collocarsi



efficacemente nella fase realmente ascendente della decisione normativa comunitaria.

E perché questo accada, la tempistica è beninteso rilevante, e suggerisce di intervenire (salvo il successivo raccordo dell'AIR in fase ascendente con quella in sede di recepimento) in particolare in due momenti: allorché la Commissione pubblica (in autunno) le *Road Maps* a corredo di alcune iniziative regolatorie che intende assumere, ricomprese nel programma di lavoro annuale; ed allorché sulle proposte della Commissione si avvia il successivo negoziato tra Stati membri.

Lo sviluppo dell'AIR ascendente potrebbe costituire per le amministrazioni italiane un'occasione di apprendistato su come condurre questo tipo di analisi, con il vantaggio di una più agevole condivisione di intenti e di vedute, dal momento che sotto scrutinio sarebbero proposte giungenti dall'esterno.

Dopo aver richiamato preliminarmente come la regolazione sia un ciclo, in cui l'AIR si pone come strumento per la responsabilità e la trasparenza delle decisioni, recando inoltre con sé una ineludibile attenzione per i profili quantitativi, **Mario MARTELLI** (esperto di analisi di impatto) si sofferma su qualità delle regole, oneri della regolazione, semplificazione.

La regolazione impone costi per individui, imprese, collettività, pubbliche amministrazioni. Sono costi fiscali e monetari, costi di conformità 'sostanziale', costi amministrativi. Su questi ultimi si è concentrato l'impegno di semplificazione, secondo un approccio parziale tuttavia, che nulla dice sul grado di efficacia di una regolazione né sul benessere sociale derivante da un intervento pubblico, laddove sarebbe opportuno risalire ad una logica più complessiva, di costi e benefici della regolazione. Anche dietro i costi amministrativi vi sono infatti da considerare interessi collettivi e vantaggi - sempre interrogandosi (come esortava l'OCSE in sue raccomandazioni di metà anni Novanta) se i benefici, pur presenti, di una regolazione giustifichino i costi.

Del pari è da porsi l'interrogativo se le parti interessate abbiano potuto esporre il loro di punto di vista, in un processo regolatorio aperto e trasparente, tanto più necessario per la tendenza in atto verso la concentrazione in capo al Governo del momento decisionale (il prof. Giannini prospettò, in uno scritto del 1950, che i Parlamenti fossero destinati ad esser desueti come il telegrafo). Per questo riguardo, le amministrazioni dovrebbero ripensare ed utilizzare strumenti nuovi (anche digitali), per il coinvolgimento e la comunicazione con i fruitori della regolazione.

L'AIR concorre ad una articolazione di vedute, sì da considerare non una semplificazione mera bensì il fatto che non vi siano vantaggi senza svantaggi, gli uni e gli altri da stimare in modo adeguato - pena un aumento dell'incertezza, della serie di 'correzioni', del contenzioso.

L'esperienza degli enti territoriali è narrata da **Enzo GRASSI** (funzionario Regione Toscana) e **Luigi Di GREGORIO** (direttore Dipartimento comunicazione del Comune di Roma).

Il primo si sofferma sull'esperienza della Regione Toscana, tradizionalmente, e a tratti pionieristicamente, attenta ai temi della qualità delle fonti normative e dell'AIR, come confermano le disposizioni dello Statuto (articoli 44 e 45), le quali hanno avuto seguito attuativo con la legge regionale n. 55 del 2008 (con previsione tra l'altro della motivazione delle leggi e regolamenti) ed alcuni altri atti (regolamento della Giunta n. 1 del 2009; decreto del Presidente della Giunta n. 172 del 2009).

Il secondo si sofferma sull'introduzione nell'ente Roma capitale dell'analisi e della verifica di impatto della regolamentazione, cui è preposto un nucleo stabile di soggetti entro l'amministrazione (e linee guida metodologiche sono state approntate). La collocazione dell'AIR entro il ciclo di valutazione della *performance*, attraverso debiti meccanismi istituzionali e procedurali, mira a far emergere dal basso una cultura della valutazione, sì che essa possa raggiungere la classe politica, la quale difficilmente mostrerà attenzione verso questo strumento, ove non le si evidenzino con concretezza i risultati che esso può conseguire.

Infine **Massimo COLUCCIELLO** (esperto in sistemi informativi per la pubblica amministrazione) illustra il portale [www.qualitanormazione.gov.it](http://www.qualitanormazione.gov.it), che è iniziativa (del DAGL, con il coinvolgimento progettuale di quattro Regioni) volta ad incentivare, in una prospettiva di *open government*, la digitalizzazione dei processi AIR.

Non pronunciato (per indisponibilità del relatore) è l'intervento di **Alessandro CENDERELLO**, destinato a trattare (a giudicare da alcune *slides* consegnate) altresì alcuni aspetti comparativi, circa gli assetti organizzativi ed istituzionali dei Paesi che svolgono l'AIR, con il coinvolgimento di diversi soggetti (come i *Best Practice Regulation Coordinators* in Australia; un ministero con apposito delega, nel Regno Unito, Nuova Zelanda, Australia; autorità di sorveglianza interne agli esecutivi, come l'*Office of Information and Regulatory Affairs* negli Stati Uniti o il *Better Regulation Executive* nel Regno Unito; un *network* di

supporto, da organi politici, gruppi di lavori interministeriali, a soggetti del settore privato, centri di ricerca).

Conclusivamente, ancora Claudio ZUCHELLI richiama il saliente interrogativo - dalla risposta al quale discendono le prospettive dell'AIR - se lo Stato debba regolare il mercato ovvero intervenire solo per rimuovere le carenze e ripristinare i meccanismi dell'autoregolazione del medesimo (posto che oramai il principale ambito di intervento del diritto e delle regole è l'economia). Entro una concezione 'dirigista' dello Stato e del diritto, l'AIR non avrebbe un futuro innanzi a sé, giacché il suo fuoco è appunto la comprensione di quei meccanismi di autoregolazione.

*Può valere ricordare come altro convegno fosse tenuto (nel maggio 2010, dunque ormai più risalente), dal titolo: Better Regulation, strumento di sviluppo e competitività nel quadro di collaborazione Stato-Regioni.*

*Anche in tale occasione si discorse di AIR - così come di drafting o di semplificazione degli oneri amministrativi: in breve, l'insieme di strumenti della qualità della regolazione. Come tali, oggetto dell'Accordo Stato-Regioni del 2007.*

*Il 29 marzo 2007, in sede di Conferenza unificata, fu infatti siglato un accordo tra Governo, Regioni, autonomie locali, in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione. E' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2007 (esso dava attuazione al disposto dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2005, n. 246, introduttivo dell'articolo 20-ter nella legge n. 59 del 1997).*

*Di tale Accordo (sul quale cfr. il dossier n. 7 della presente collana) fu concordemente rilevato, nel convegno, lo scarso seguito, tale da disattendere le aspettative suscitate.*

*Quanto alle istanze del mondo imprenditoriale, fu rilevata (e stigmatizzata) la mancanza di uniformità delle discipline normative e delle prassi, formulate dalle Regioni. Ne segue, tra le diverse Regioni, una eterogeneità applicativa che è fattore non ultimo di complicazione e impaccio per l'attività di impresa - già chiamata a misurarsi con una molteplicità di adempimenti amministrativi (ad esempio per l'avvio di una attività di acconciatore, erano quantificati in ventitre gli adempimenti per le mura, dall'agibilità alla destinazione d'uso dei locali, alla verifica degli scarichi idrici ecc.; e la DIA - poi divenuta SCIA - non sarebbe stato che uno di questi), molti cartacei, basati su un controllo ex ante (anziché ex post), coinvolgenti più amministrazioni (anche dove operi lo Sportello unico per le attività produttive) e tali da richiedere per le imprese (che in grande maggioranza sono piccole imprese, con non più di quattro dipendenti, come confermano i dati ISTAT) il ricorso ad intermediari.*

*Consegue che una parte rilevante dei costi di impresa (il 24 per cento secondo dati CENSIS) sia determinata proprio da oneri siffatti.*

*Tra le proposte, figuravano la pubblicazione delle AIR condotte sì da consentire una procedura di notice and comment da parte degli interessati (nonché responsabilizzare chi conduca l'analisi), o l'obbligo per il regolatore di bilanciare nuovi oneri amministrativi introdotti con la riduzione di altri oneri, per un pari 'importo' di aggravio per l'attività di impresa.*

*La ricaduta della qualità delle regole sulla competitività fu oggetto di considerazione anche sulla scorta di alcuni indicatori empirici, allestiti dall'OCSE (sulla product market regulation), dalla Banca Mondiale (sul doing business), dalla Banca d'Italia (in un rapporto di fine 2009 su Mezzogiorno e politiche regionali, che recava tra gli altri un contributo focalizzato su Gli oneri burocratici per l'attività d'impresa: differenze territoriali). Quest'ultima evidenziava rilevanti diversità tra Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole, circa i tempi di avvio di un'impresa, i tempi e costi di licenze edilizie, soluzione giudiziale di controversie commerciali, chiusura o ristrutturazione dell'impresa.*

**XVI legislatura, fascicoli pubblicati**  
(disponibili anche sul sito internet del Senato)

**n. 1**

*I temi della qualità della regolamentazione. Riepilogo della XV legislatura* (maggio 2008)

**n. 2**

*La semplificazione normativa* (maggio 2008; nuova ed. giugno 2008)

**n. 3**

*Stato di avanzamento del 'taglia-leggi'* (giugno 2008)

**n. 4**

*Tagliar leggi con decreto-legge* (giugno 2008)

**n. 5**

*Analisi di impatto della regolamentazione. Là dove funziona: il Regno Unito* (luglio 2008)

**n. 6**

*Ancora sul Regno Unito: un codice per i regolatori* (luglio 2008; in collaborazione con il Servizio Studi)

**n. 7**

*Stato-Regioni e qualità della regolamentazione* (settembre 2008)

**n. 8**

*Novità in tema di analisi tecnico-normativa* (settembre 2008)

**n. 9**

*La semplificazione nella legge n. 133 del 2008* (ottobre 2008)

**n. 10**

*Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 1082* (ottobre 2008)

**n. 11**

*Riflessioni della Corte dei Conti sulla semplificazione* (novembre 2008)

**n. 12**

*Novità in tema di analisi di impatto della regolamentazione* (novembre 2008)

**n. 13**

*AIR entro un'Autorità indipendente: energia elettrica e gas* (dicembre 2008)

**n. 14**

*Ancora un decreto-legge per abrogare leggi* (dicembre 2008)

**n. 15**

*Su un profilo dell'abrogazione collettiva di fonti disposta dal decreto-legge n. 200 del 2008* (febbraio 2009)

**n. 16**

*Stato di avanzamento del 'taglia-leggi' ex legge n. 246 del 2005 (difesa; interno; politiche agricole)* (febbraio 2009)

**n. 17**

*Valutare le politiche pubbliche. Spagna: un'agenzia* (marzo 2009)

**n. 18**

*Valutare le politiche pubbliche. Francia: rilancio del Parlamento?* (marzo 2009)

**n. 19**

*Valutare le politiche pubbliche. Italia: indicazioni da un'iniziativa delle Presidenze di Senato, Camera, CNEL, su: "Il Lavoro che cambia"* (marzo 2009)

**n. 20**

*Semplificazione: frammenti bibliografici (2005-2008)* (aprile 2009)

**n. 21**

*Istruttoria degli atti normativi entro il Governo* (aprile 2009)

**(SEGUE IN QUARTA DI COPERTINA)**

**XVI legislatura, fascicoli pubblicati** (*disponibili anche sul sito internet del Senato*)

(*SEGUE DALLA TERZA DI COPERTINA*)

**n. 22**

*AIR: un'applicazione, a cura di un dipartimento universitario (concessioni di demanio marittimo ad uso turistico balneare) (maggio 2009)*

**n. 23**

*Qualità della normazione ed ordinamenti regionali (maggio 2009)*

**n. 24**

*Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 69 del 2009 (giugno 2009)*

**n. 25**

*Costituzionalisti a Parlamento (sul 'taglia-leggi') (luglio 2009)*

**n. 26**

*Sullo schema di decreto legislativo 'salva-leggi': cenni introduttivi (ottobre 2009)*

**n. 27**

*Sul procedimento 'taglia-enti': cenni introduttivi (novembre 2009)*

**n. 28**

*Enti di ricerca: tra riordino e 'taglia-enti' (novembre 2009)*

**n. 29**

*Decreto legislativo 'salva-leggi': raffronto con il parere della Commissione bicamerale per la semplificazione (dicembre 2009)*

**n. 30**

*Codificazioni in corso: ordinamento militare e attività agricola (febbraio 2010)*

**n. 31**

*Riassetto normativo, codificazione, delegificazione (marzo 2010)*

**n. 32**

*Valutare le politiche pubbliche. Gli sviluppi in Francia (aprile 2010)*

**n. 33**

*Ancora in tema di codificazione. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di codice dell'attività agricola (maggio 2010)*

**n. 34**

*Semplificazione e pubblica amministrazione nel disegno di legge A.S. n. 2243 (giugno 2010)*

**n. 35**

*Il codice del processo amministrativo: cenni introduttivi (luglio 2010)*

**n. 36**

*Semplificazione e pubblica amministrazione nella legge n. 122 del 2010 (settembre 2010)*

**n. 37**

*Due anni di 'nuova' AIR: un bilancio (ottobre 2010)*

**n. 38**

*Un decreto legislativo per tagliar leggi (dicembre 2010)*

**n. 39**

*Un codice tra manutenzione e rilancio: amministrazione digitale (gennaio 2011)*

**n. 40**

*Schema di codice del turismo: cenni su alcune problematiche (febbraio 2011)*

**n. 41**

*Prorogare termini (con decretazione d'urgenza): su alcune variazioni di tecnica legislativa (marzo 2011)*

**n. 42**

*La semplificazione nel Documento di Economia e Finanza 2011 (aprile 2011)*

**n. 43**

*Emissioni di carbonio: una roadmap comunitaria (maggio 2011)*

**n. 44**

*AIR a convegno (maggio 2011)*